Tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici D.L. 187/2022 / A.C. 785

Dossier n° 9 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 25 gennaio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	785
D.L.	187/2022
Titolo:	Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
testo originario:	4
testo approvato dal Senato:	5
Date:	
emanazione:	5 dicembre 2022
pubblicazione in G.U.:	5 dicembre 2022
approvazione del Senato:	18 gennaio 2023
presentazione:	5 dicembre 2022
assegnazione:	6 dicembre 2022
scadenza:	3 febbraio 2023
Commissione competente :	X Attività produttive
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; originariamente costituito da 4 articoli suddivisi in 12 commi, dopo l'approvazione del Senato consta di **5 articoli** suddivisi in **14 commi**.

L'**articolo 1 impone alle imprese**, operanti nel settore della **raffinazione di idrocarburi**, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, di **garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva**. Qualora le medesime imprese manifestino **rischi di continuità produttiva**, sono tenute a darne **tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy*** (MIMIT), al fine dell'urgente **attivazione delle misure di sostegno** e tutela previste dalla legge. Il termine di tale obbligo di comunicazione è stato posticipato, per effetto delle modifiche approvate in **sede referente**, dal 30 giugno 2023 al **31 dicembre 2023**. Nel caso in cui il **rischio** per la continuità produttiva **sia imminente**, l'**impresa** interessata può altresì richiedere di essere ammessa alla **procedura di amministrazione temporanea**, disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in *Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che ne stabilisce **termini e modalità**, per un periodo **massimo** di **12 mesi**, **prorogabile** una sola volta fino a **ulteriori 12 mesi**. L'amministrazione temporanea **prevede la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e la nomina di un commissario che subentra nella gestione**, per la quale può **avvalersi** anche di **società a controllo o a partecipazione pubblica** operanti nei medesimi settori. In caso di **grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico**, l'amministrazione temporanea può essere **disposta** con decreto del Ministro delle imprese e del made in *Italy*, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente, **anche indipendentemente dall'istanza** di parte.

L'**articolo 2** introduce la possibilità di attivare **interventi di sostegno** economico nei confronti delle **imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali** riconosciuti al Governo dal decreto legge n. 21 del 2012 ("***golden power***"). Tali interventi riguardano la possibilità per il MIMIT, su istanza dell'impresa, di valutare l'accesso prioritario della stessa al **Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa** e di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario agli interventi erogati dal **Patrimonio Rilancio** gestito da Cassa Depositi e Prestiti. La norma consente inoltre all'impresa di formulare istanza per l'accesso prioritario agli

strumenti dei **contratti di sviluppo** e degli **accordi per l'innovazione**. I criteri di valutazione delle possibilità sopracitate, i termini e le modalità per l'accesso alle misure di sostegno sono determinati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

L'**articolo 2-*bis*, introdotto al Senato,** introduce alcune **misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni.** In particolare, si prevede che, in considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura della rete in **fibra ottica**, l'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** (AGCOM), sentito il parere del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individui gli ***standard* tecnici che debbono avere i cavi in fibra ottica**. In base a quanto previsto dalla disposizione in commento, gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete dovranno attenersi agli *standard* tecnici sopra richiamati in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni di connettività elevate. Si dispone, infine, che i nuovi *standard* tecnici, si applichino ai **bandi che saranno pubblicati successivamente** all'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento d'urgenza in esame.

L'**articolo 3** reca la **clausola di neutralità finanziaria** del provvedimento, prevedendo che le disposizioni del decreto-legge non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All'attuazione delle misure previste dal presente decreto legge si provvede, pertanto, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

L'**articolo 4** dispone che il decreto legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegate

Il testo originario del provvedimento risulta corredato **dell'analisi tecnico-normativa** (ATN) e reca la **dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione** (AIR) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del DPCM n. 169 del 2017 in quanto recante "disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni ed altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, originariamente composto da 4 articoli per un totale di 12 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 5 articoli, per un totale di 14 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla **finalità unitaria** di prevedere misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.

Con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 14 commi, 1 richiede l'adozione di un provvedimento ministeriale attuativo; in particolare è prevista l'adozione di un decreto ministeriale.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

il **comma 5 dell'articolo 1** prevede che l'amministrazione temporanea dell'impresa che gestisce impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi sia disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e che con il medesimo decreto è nominato un commissario, che può avvalersi anche di società a controllo pubblico o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza; il successivo **comma 6** prevede che in caso di grave ed imminente pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'ammissione all'amministrazione temporanea e la nomina del commissario possono essere disposte con decreto del Ministro delle imprese anche in assenza dell'istanza; *le due disposizioni derogano, peraltro in maniera solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che i commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.